# REGOLAMENTO (CEE) N. 91/72 DELLA COMMISSIONE

## del 13 gennaio 1972

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1437/70 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che l'ammontare dell'aiuto per i diversi tipi di vino da pasto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/71 [4], a seguito della modifica apportata da quest'ultimo regolamento, viene fissato ormai senza limite di tempo ; che è opportuno pertanto sopprimere il paragrafo 2 dell'articolo 6 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.
(4) GU n. L 184 del 14. 8. 1971, pag. 54.